ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

Art. 4

Attivita'

Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonche' allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Versione in vigore dal 3 novembre 1990, non più in vigore dal 23 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Estremi	Legge 11 ottobre 1990, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-dell-ente-nazionale-italiano-per-il-turismo/art-4-a-t-t-i-v-i-t-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it